

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Gli iscritti nella sezione A e nella sezione B dell'Albo devono maturare 90 crediti nel triennio (con un minimo di 20 crediti all'anno) di cui 9 nelle materie deontologiche, maturabili anche tutti insieme

Gli iscritti che compiono **65 anni** nel triennio formativo devono maturare 30 crediti nel triennio (con un minimo di 7 crediti all'anno) di cui 9 nelle materie deontologiche, maturabili anche tutti insieme

ALBO REVISORI LEGALI

20 crediti formativi all'anno nelle materie e negli argomenti di cui al programma annuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Almeno 10 crediti annuali devono riguardare le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione.(Materie gruppo A)

In seguito alla sottoscrizione del protocollo di intesa tra MEF e CNDCEC sono riconosciute come materie non caratterizzanti (Gruppo B e C):

Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali fino a un massimo di **5 crediti annuali**;

Disciplina della regolazione della crisi e dell'insolvenza fino a un massimo di **3 crediti annuali**;

Diritto tributario fino a un massimo di **3 crediti annuali**;

[Revisione legale \(mef.gov.it\)](http://mef.gov.it)

ALBO REVISORI ENTI LOCALI

10 crediti formativi entro il 30 novembre di ciascun anno.

Gli eventi formativi validi devono essere accreditati dal CNDCEC in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti locali, ed i programmi devono essere condivisi dal Ministero dell'Interno (Test finale)

[Finanza locale - Gestione Revisori | Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali \(interno.gov.it\)](#)

GESTORI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

PRIMA ISCRIZIONE

Frequentazione corso di formazione iniziale di **40 ore** i cui **contenuti siano** stati delineati dalla Scuola Superiore della Magistratura che ha adottato delle specifiche **Linee Guida generali per la definizione dei programmi** in forza di quanto previsto dall'[art. 356, comma 2, quinto periodo del D.lgs. n. 14/2019](#).

AGGIORNAMENTO BIENNALE

In relazione all'obbligo di formazione biennale ex art. 4, comma 5 lettera b) e d) del D.M. 202/2014, si devono distinguere due fattispecie:

· **In caso di professionista che sia diventato gestore della crisi usufruendo della normativa transitoria, ovvero con il requisito delle quattro procedure**, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dal 29/01/2018 al 29/01/2020;

· **In caso di professionista che sia diventato gestore della crisi tramite il requisito della frequenza di un corso di formazione iniziale di 200 o 40 ore**, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dalla data di iscrizione nel registro (data del P.D.G. del singolo gestore).

Validità corsi

«E' valida la partecipazione ai corsi di formazione, rientranti fra le attività di formazione di cui all'art.1, comma 5, che hanno una durata non inferiore alle 12 ore e hanno ad oggetto le materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore, consente di assolvere all'obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi dall'art.4, comma5, lettera b) e d) del DM 24 settembre 2014, n. 202».

[Organismo composizione crisi da sovraindebitamento \(odcecviterbo.it\)](http://odcecviterbo.it)

D.L. 118/2021 – ELENCO ESPERTI NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI DI IMPRESA

La formazione iniziale richiesta è di **55 ore**.

[Composizione negoziata della crisi d'impresa - Camera di Commercio di Roma - CCIAA Roma \(camcom.it\)](http://camcom.it)

FORMAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DI CUI ALL'ART. 356 DEL CODICE DELLA CRISI
(curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza)

Formazione iniziale di durata non inferiore a **40 ore**.

Aggiornamento biennale **40 ore**

Validità dei corsi

Sono validi:

- i corsi di perfezionamento erogati da una università, pubblica o privata, o analoghi corsi organizzati, in convenzione con università pubbliche o private, da uno degli enti indicati dall'art. 4, comma 2, del DM 202/2014, ovverosia "le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai". La nota ministeriale precisa, altresì, che non sono considerati validi i corsi organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 4, comma 2, DM 202/2014;
- i corsi che presentano un programma conforme alle Linee Guida della Scuola Superiore della Magistratura-Aggiornamento del 1° febbraio 2023;

[Ministero della giustizia | Gestori della crisi di impresa - Albo - Iscrizione](#)

FORMAZIONE PER I DELEGATI ALLE VENDITE EX ART. 179 TER DISP. ATT. C.P.C.

La formazione iniziale deve essere di almeno **20 ore**.

L'aggiornamento deve essere pari a **60 ore** nel triennio con un minimo annuale di **15 ore**.

Validità dei corsi

La Scuola superiore della magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile. I corsi dovranno prevedere una prova finale articolata in 50 domande a risposta multipla. Le 50 domande della prova finale del corso dovranno essere sorteggiate fra le 450 domande stilate dai tre Consigli Nazionali e pubblicate sui loro siti internet con le relative risposte;

[Nuovo elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi dell'art.179 \(odcecviterbo.it\)](#)

ALBO CTU

La formazione iniziale deve essere di **6 ore**.

[Albo Consulente Tecnico d'Ufficio \(CTU\) \(giustizia.it\)](http://giustizia.it)